

Numero scheda 03.340.04

RINNOVO CONTRASSEGNO AUTO PER DISABILI

Domanda di rinnovo del contrassegno europeo permanente o a tempo determinato scaduto per autoveicoli al servizio di persone disabili.

Area AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Responsabile DEVANI BARBARA
Servizio Servizio Lavori Pubblici - Mobilità

Modalità di richiesta

FAX

DI PERSONA

WEB

LETTERA

Da protocollare

Atto conclusivo

In caso di accoglimento della domanda:

FORMA: Contrassegno e autorizzazione

TERMINE DI VALIDITÀ:

- Contrassegno permanente: 5 anni (rinnovabile)

- Contrassegno a tempo determinato: fino a 5 anni (rinnovabile)

ADOTTATO DA: Operatore di Sportello

In caso di diniego della domanda:

FORMA: Comunicazione contenente le ragioni del diniego

TERMINE DI VALIDITÀ: Fino al sussistere delle cause che impediscono il rinnovo del contrassegno (è comunque necessario presentare una nuova domanda)

ADOTTATO DA: Responsabile di Servizio

Termine chiusura

Il contrassegno viene normalmente rilasciato alla data di ricezione della domanda corretta e completa da parte del Comune.

Il procedimento si deve concludere comunque entro 30 giorni da questa data.

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di

inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

Requisiti

- 1) Residenza della persona disabile nel Comune di Casalecchio di Reno
- 2) Possesso di contrassegno permanente (valido 5 anni) o a tempo determinato (valido fino a 5 anni) scaduto
- 3) Permanenza delle condizioni sanitarie che hanno consentito il rilascio del contrassegno

Documentazione

- 1) Modulo di domanda di rinnovo compilato e: (in alternativa)
 - firmato dalla persona disabile o dal legale rappresentante (genitore, tutore o curatore in caso di minorenne, interdetto o inabilitato) in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
 - già firmato dalla persona disabile o dal legale rappresentante (genitore, tutore o curatore in caso di minorenne, interdetto o inabilitato) e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
 - firmato da persona delegata dalla persona disabile o dal legale rappresentante (genitore, tutore o curatore in caso di minorenne, interdetto o inabilitato). In questo caso occorre allegare la delega scritta da parte del richiedente (delegante) nei confronti di chi presenta la domanda (delegato), fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento del richiedente ed esibizione del documento di identità o riconoscimento di chi presenta la domanda

ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo in caso di furto o smarrimento ed a una delle seguenti condizioni:

- a) la domanda è firmata digitalmente dal richiedente
- b) il richiedente viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
- c) la domanda è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del richiedente
- d) la domanda è firmata con firma autografa del richiedente e viene scansionata insieme al documento di identità o riconoscimento del richiedente e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica

2) N.1 fotografia recente a mezzo busto e a capo scoperto della persona disabile (eccetto il caso in cui la copertura del capo con velo o turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili)

3) Documentazione medica:

CONTRASSEGNO PERMANENTE:

a) certificazione del medico curante che conferma la presenza delle condizioni sanitarie che hanno consentito il rilascio del contrassegno

oppure

b) tesserino Unione Ciechi

CONTRASSEGNO A TEMPO DETERMINATO:

a) certificazione medica rilasciata dalla A.U.S.L. che riporta parere favorevole e indicazione della durata di validità del contrassegno o in alternativa l'esibizione, da parte del richiedente, del foglio di prenotazione CUP per la visita medica monocratica per il rinnovo e validità fino alla data di tale accertamento

oppure

b) in caso di infermità temporanea dovuta a cause patologiche che comportano una temporanea incapacità di deambulazione (escluso infortunio): referto dell'Ospedale o di altra struttura sanitaria, in cui sono indicate diagnosi e prognosi. In questo caso il Comune rilascia un contrassegno temporaneo con validità pari alla prognosi (massimo 6 mesi in caso di pazienti dializzati)

oppure

c) altra certificazione: da valutare se e quale contrassegno rilasciare

4) Contrassegno scaduto o in scadenza oppure autodichiarazione o copia della denuncia di furto o smarrimento del contrassegno presentata alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, ecc.)

In caso di contrassegno a tempo determinato e di invio della domanda e degli allegati tramite posta tradizionale, fax o posta elettronica:

5) Dichiarazione assolvimento imposta di bollo compilata e firmata dal dichiarante a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

ATTENZIONE: Per il ritiro del contrassegno è necessario presentarsi di persona presso il Comune.

Nel caso in cui il rinnovo del contrassegno non sia potuto avvenire al momento della presentazione della domanda:

6) Ricevuta per il ritiro del contrassegno presentata:

- dalla persona disabile o dal legale rappresentante (genitore, tutore o curatore in caso di minorenne, interdetto o inabilitato)

- dal delegato provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento, di delega firmata dalla persona disabile o dal legale rappresentante e di fotocopia del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

Normative

- D.LGS. 285 del 30 aprile 1992 "Codice della Strada" e successive modifiche

- D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo Codice della Strada" e successive modifiche

- D.P.R. 151 del 30 luglio 2012 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide"

Contribuzione dell'ente

Nessuna

Costo per l'utente

CONTRASSEGNO PERMANENTE:

Nessuno

CONTRASSEGNO A TEMPO DETERMINATO:

N° 2 marche da bollo da Euro 16,00 ciascuna (1 da applicare sulla domanda e 1 da applicare sull'autorizzazione) oppure indicazione degli estremi delle stesse al momento della domanda, ai sensi della lettera c) comma 4 art. 33 L. 388/2000 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)"

Dove rivolgersi

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

Note

Con il termine 'deambulazione' si intende l'insieme dei movimenti effettuati per camminare.

Il contrassegno è di colore azzurro e contiene la data di scadenza, un numero identificativo, lo stemma del Comune, i dati e la firma del titolare; viene rilasciato senza targa per permetterne l'utilizzo sul veicolo che di volta in volta trasporta la persona disabile.

Può essere rilasciato un solo contrassegno per persona disabile avente diritto.

Il contrassegno va esposto sul parabrezza anteriore dell'autoveicolo al servizio della persona disabile con il lato che contiene data di scadenza e numero identificativo in posizione ben visibile dall'esterno.

Il contrassegno consente - in Italia e all'estero - di:

- circolare nelle Z.T.L. - Zone a Traffico Limitato, nelle corsie riservate ai bus-taxi e nelle aree pedonali, anche in caso di restrizioni alla circolazione per raggiungimento del livello di attenzione/allarme smog
- di sostare negli appositi spazi riservati e in tutte le aree non espressamente vietate
- di sostare gratuitamente nelle vie e parcheggi a pagamento
- di sostare senza obbligo di disco orario nelle aree soggette

Insieme al contrassegno vengono rilasciati:

- l'autorizzazione all'utilizzo
- un modulo in cui indicare il numero di targa dei veicoli al servizio della persona disabile

per l'inserimento nella lista dei veicoli autorizzati all'ingresso nelle Z.T.L. delle città italiane, a cui deve provvedere direttamente l'interessato. Per informazioni o comunicazioni riguardanti l'accesso alle Z.T.L. nelle città che ne sono provviste, occorre contattare direttamente il Comune interessato. Per il Comune di Bologna, consultare il sito web <http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:4321/3414/>

Le visite per il rilascio del certificato di invalidità o della certificazione medica devono essere prenotate presso il C.U.P. per l' Azienda USL di Bologna di via Domenico Cimarosa, 5/2 a CASALECCHIO DI RENO - tel. 800 033 033 o 051 596061 , escluse le farmacie. Deve essere sempre richiesta la stampa del modulo C.U.P. con l'indicazione della data di prenotazione della visita per il rilascio del certificato.

ATTENZIONE:

- nessun contrassegno a tempo determinato può essere rinnovato con la sola certificazione del medico curante che conferma la presenza delle condizioni sanitarie che hanno consentito il rilascio del contrassegno e/o con il modulo C.U.P. di prenotazione della visita. Per questa ragione, in caso di rinnovo di contrassegno a tempo determinato, si consiglia di attivarsi per tempo prima della scadenza per ottenere la certificazione medica necessaria
- il contrassegno è strettamente personale e non può essere ceduto ad altre persone né esposto in fotocopia
- l'uso improprio del contrassegno comporta il suo ritiro e conseguenze di tipo penale
- in caso di morte del titolare, i familiari sono invitati a restituire il contrassegno che non è più valido, il prima possibile e comunque entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione
- ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 285/1992, il cittadino anche straniero residente in Italia da oltre 60 giorni non può guidare sul territorio nazionale un veicolo immatricolato all'estero (quindi con targa straniera), salvo il caso di veicolo concesso in leasing, in locazione senza conducente o in comodato a un dipendente o collaboratore residente in Italia da parte di un'impresa di in un altro Stato dell'Unione europea senza alcuna sede nel nostro Paese